

Atto: REGOLAMENTO REGIONALE 4 gennaio 2007, n. 1

Titolo: Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari della Giunta regionale, delle Aziende del servizio sanitario regionale, degli Enti e delle Agenzie regionali e degli altri Enti controllati e vigilati dalla Regione in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (articolo 20, comma 2, e articolo 21, comma 2)

Pubblicazione: [\(B.U. 18 gennaio 2007, n. 6\)](#)

Stato: Vigente

Tema: [A. ORDINAMENTO ISTITUZIONALE](#)

Settore: [A.2. AMMINISTRAZIONE REGIONALE](#)

Materia: [A.2.2 Attività amministrativa](#)

Sommario

---

[Art. 1 \(Oggetto\)](#)

[Art. 2 \(Disposizioni generali\)](#)

[Art. 3 \(Tipi di dati e di operazioni eseguibili\)](#)

[Art. 4 \(Aggiornamento\)](#)

[Art. 5 \(Pubblicazione nel Bollettino ufficiale e diffusione su internet\)](#)

[Allegato A](#)

[Allegato B](#)

[Art. 8 Allegati A e B - indice](#)

### **Art. 1** *(Oggetto)*

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) "Codice in materia di protezione dei dati personali", identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta regionale, nonché da parte delle Aziende del servizio sanitario della Regione, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

### **Art. 2** *(Disposizioni generali)*

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'[articolo 4 del d.lgs. 196/2003](#).

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

### **Art. 3** *(Tipi di dati e di operazioni eseguibili)*

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'articolo 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati.

#### Allegato A

(schede da A1 a A3, da A6 a A33 e A39):

Giunta regionale;

Agenzie ed enti regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione:

Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM);

Istituto zooprofilattico sperimentale;

Agenzia regionale sanitaria, altre agenzie e istituti scientifici in ambito sanitario;

ASSAM;

ERSU;

ERAP (ex IACP);

Autorità di bacino regionali ed interregionali, limitatamente al territorio delle Marche;

Consorzi di bonifica;

Enti parco;

IPAB e Agenzie servizi alla persona;

ERF.

#### Allegato B

(schede da B1 a B41):

ASUR;

Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Umberto I, Torrette, Lancisi, Salesi di Ancona;

Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro;

INRCA;

Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

#### **Art. 4**

*(Aggiornamento)*

1. Con apposito regolamento del Consiglio regionale viene aggiornata e integrata periodicamente l'identificazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili.

#### **Art. 5**

*(Pubblicazione nel Bollettino ufficiale  
e diffusione su internet)*

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e reso disponibile in Internet, sul sito web della Giunta regionale.

#### **Art. 8**

*Allegati A e B - indice*

Indice degli allegati A e B.